

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DERIVANTI DA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO – ANNO 2018-2019**

Ente committente: Comune di Porcari

**Appalto: Servizio di COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DERIVANTI DA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

1. Premessa

La presente Relazione tecnico-illustrativa, fa parte integrante e sostanziale del Progetto per l'acquisizione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi derivanti da "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" presso Il Comune di Porcari.

2. Esigenze specifiche

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

La garanzia della presente polizza è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente o l'Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui sopra, che sono citate a solo titolo indicativo e non limitativo.

Sono escluse dalla garanzia prestata le attività esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali e Consorzi Intercomunali.

In sintesi con questa Polizza l'Ente intende tutelarsi da eventuali casi di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

A) – **Responsabilità Civile verso Terzi** R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a Terzi e che sia causa di Morte, di Lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta durante il tempo dell'assicurazione

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

B) - **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000);
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati a prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al predetto Dlgs 38/2000 ;
- 3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analogo copertura da parte dell'Inail.

L'Assicurazione s'intende espressamente prestata, altresì:

- per la copertura delle erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al prestatore di lavoro o suoi aventi causa.
- per coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al DLgs 276/03, soggetti e non soggetti Inail, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Malattie professionali

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

I massimali saranno determinati in base alla valutazione opportunamente effettuata insieme al Broker assicurativo.

3. Quadro economico

Trattandosi di coperture assicurative il valore dell'appalto è determinato dal premio assicurativo comprensivo di tutti gli oneri connessi, che si presume di pagare sulla base del premio pagato nell'ultima annualità :

Pertanto così definito:

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro : base di gara € 66.000,00 per il biennio (€ 33.000,00 premio annuale)